



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

PARERE N. 132 DEL 29 luglio 2015

PREC 25/15/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata dalla ditta Monti Salvatore Antonio– Affidamento del servizio in concessione della gestione del centro ippico comunale di Villanova Monteleone – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 1.000,00

Bando di gara – Sopralluogo previsto a pena di esclusione – Certificazione – Mancante nell'offerta - Soccorso istruttorio - Ammissibile

La sanzione dell'esclusione dalla gara “per mancanza della certificazione di avvenuto sopralluogo alla struttura”, si rivela sproporzionata, potendo l'amministrazione precedente facilmente verificare dai propri atti l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Art. 46, comma 1-bis, Codice dei contratti pubblici

Art. 106, Regolamento

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. 135004 del 1 dicembre 2014 presentata dalla ditta Monti Salvatore Antonio, anche nella sua qualità di socio della Associazione Culturale Internazionale Sportiva Dilettantistica “*Sella Sarda*” nell'ambito della procedura di appalto per l'affidamento del servizio in concessione della gestione del centro ippico comunale di Villanova Monteleone, per anni 6, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTI gli allegati atti della commissione aggiudicatrice, depositati unitamente all'istanza di precontenzioso;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

VISTA la nota 88210 del 10 luglio 2015, con cui la ditta Monti Salvatore Antonio segnala che il Comune di Villanova Monteleone ha posto in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione da parte dell’Autorità, a dispetto di quanto comunicato dalla nota di avvio del procedimento;

VISTO che la questione riguarda la gara per l’affidamento in gestione, a idoneo operatore economico presente sul mercato, dell’impianto sportivo comunale denominato “Centro ippico”, comprensivo di scuderia, stazione di monta, con fienile e box, club house, maneggio coperto, campi di gara e aree pertinenziali;

VISTO che il concorrente Monti Salvatore Antonio veniva escluso “per mancanza della certificazione di avvenuto sopralluogo alla struttura prevista, a pena di esclusione, all’art. 8 del Bando” (Verbale di gara del 14.11.2014);

CONSIDERATO che l’art. 106, comma 2, del Regolamento disciplina la dichiarazione di avvenuto sopralluogo soltanto in relazione ai lavori e che, tuttavia, alcune norme sono applicabili per analogia ai contratti di servizi;

CONSIDERATO che l’Autorità, con Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4, ha dettato indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis, e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici, con espresso riferimento sia alla tassatività delle clausole di esclusione, sia alle problematiche che emergono dal sopralluogo, sia al dovere di soccorso istruttorio della stazione appaltante;

CONSIDERATO che nel suddetto atto, l’Autorità ha affermato che *“la mancata effettuazione tempestiva del sopralluogo non può che determinare l’esclusione del concorrente”*, precisando ulteriormente che *“diversa dall’ipotesi di mancata effettuazione del sopralluogo è quella della mancata allegazione della dichiarazione ai sensi dell’art. 106 del Regolamento, nel caso in cui il concorrente abbia, comunque, materialmente provveduto ad effettuare detto adempimento. In tale evenienza, essendo la dichiarazione un documento rilasciato dalla medesima stazione appaltante, nel caso di mancata produzione all’interno della documentazione amministrativa, la sanzione dell’esclusione si rivela sproporzionata, potendo l’amministrazione procedente facilmente verificare l’avvenuta effettuazione del sopralluogo, purché la copia del relativo certificato, conservato presso la stazione appaltante, sia stata debitamente sottoscritta dal soggetto che ha effettuato il sopralluogo”*;

Nell’adunanza del _____;

Visto l’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

il Consiglio

ritiene che la sanzione dell'esclusione dalla gara "per mancanza della certificazione di avvenuto sopralluogo alla struttura", si riveli sproporzionata, potendo l'amministrazione precedente facilmente verificare dai propri atti l'avvenuta effettuazione del sopralluogo.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 4 agosto 2015

Il Segretario Rosetta Greco